



COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

(Provincia di Avellino)

COPIA

N.19 Registro Deliberazioni

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE	CONVOCAZIONE	SEDUTA
ORDINARIA	1 [^]	PUBBLICA

Oggetto: Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 - Esame e approvazione - Provvedimenti.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **Ventinove del mese di Luglio ore 18.00**, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute impartite in ragione dello stato di emergenza sanitaria.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME	NOME	PRES.	ASS.
1	NAPOLITANO	ALESSANDRO	X	
2	SANSEVERINO	CARMELINA	X	
3	LITTO	FULVIO	x	
4	DE STEFANO	GRAZIA	x	
5	VALENTINO	GIOVANNI	x	
6	CORBISIERO	ANGELO	x	
7	SCHETTINO	CRISTINA		X
8	MASUCCI	SALVATORE	X	
9	MIRO	VIRGINIA	x	
10	COLUCCI	GIOVANNI	x	
11	ROMANINI	STEFANO	x	
12	NAPOLITANO	MARIA GRAZIA	x	
13	CARUSO	CRISTINA M. GRAZIA	x	

Presenti 12

Assenti 1

ASSUME la presidenza il sig. Angelo Corbisiero – Presidente del Consiglio Comunale, Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Mutascio.

Il Presidente introduce il settimo punto all'ordine del giorno e relaziona in merito il consigliere comunale Litto Fulvio.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Colucci Giovanni, il quale evidenzia che il contributo erogato è stato spalmato su tutte le utenze e non su quelle che ne avrebbero dovuto effettivamente beneficiare (teatri,

luoghi di culto, ed altri), pertanto preannuncia il voto contrario del gruppo che rappresenta.

Segue dibattito consiliare.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi dei consiglieri e del Sindaco;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Visto il d. lgs. n. 267/00 (T.U.EE.LL.);

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

presenti n. 12, votanti n. 12;

Favorevoli 8 - Contrari 4 (Colucci Giovanni, Romanini Stefano, Napolitano Maria Grazia e Caruso Cristina Maria Grazia). Idem I. E.

DELIBERA

- di prendere atto della premessa che qui viene integralmente richiamata di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto - **Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 - Esame e approvazione - Provvedimenti.**

- di demandare al Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti successivi e consequenziali.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con identica votazione espressa in forma palese, Il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEELL.



COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
(Prov. di Avellino)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZIO: RAGIONERIA

OGGETTO: Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 - Esame e approvazione - Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 2, comma 4, del D.L. 30/06/2021, n°99, con cui è stato differito al 31/07/2021 il termine entro cui i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti TARI;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il

piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Mugnano del Cardinale è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, pertanto, svolge le funzioni di Ente di Governo dell'Ambito competente, come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2021, si è preso atto della validazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana, per l'anno 2021, da parte dell'Ente d'ambito, avvenuta in data 28/06/2021;

- **che** l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

- **che**, per l'anno 2021, il costo presunto del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a bilancio, è stato stimato in complessivi € 757.936,49, comprendente i costi fissi ed i costi variabili, rispetto ad una tariffa complessiva riconosciuta di € 803.102,00 che, rappresentando un limite massimo, ha consentito al Comune di discostarsi motivatamente dallo stesso, garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione, senza gravare ulteriormente sui contribuenti;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01/07/2020, con la quale questo Comune ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019

Viste le allegate nuove tariffe per l'anno 2021 e considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
- che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche;

Atteso, in particolare, che al Comune di Mugnano del Cardinale è stata assegnata la somma di **€31.360,80**, con apposito provvedimento ministeriale in corso di pubblicazione;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI e, in particolare, gli articoli che regolano le riduzioni ed esenzioni;

Ritenuto, in proporzione al contributo ricevuto, di prevedere d'ufficio, a norma del citato art. 23 del predetto regolamento, un'apposita riduzione pari al 34,84% della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e, più precisamente, categorie di attività di cui alla seguente tabella:

Codice categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
6	Esposizioni, autosaloni
11	Uffici e agenzie
13	Negozi abbigliamento, calzatura, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

Dato atto che, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del vigente Regolamento Tari;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione trova copertura nello stanziamento di cui al cap. 2166 delle Uscite e al corrispondente cap. 2001 delle Entrate del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Valutato di approvare, contestualmente, le seguenti modalità di pagamento della Tassa Rifiuti - Tari per l'anno corrente:

a) Acconto in base alle tariffe adottate per l'anno 2021 nella misura del 90% per le utenze domestiche e del 80% per le utenze non domestiche, nei termini di seguito riportati:

- prima rata: 31/08/2021;
- seconda rata: 30/09/2021;
- terza rata: 31/10/2021;
- quarta rata: 30/11/2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2021;

b) Saldo a conguaglio in base alle tariffe adottate per l'anno 2021, nei termini di seguito riportati:

- versamento in unica soluzione entro il 31/12/2021;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;

Visto il relativo avviso del 07/05/2020 pubblicato sul sito della Provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n°504/92, come modificato dall'art. 38bis del D.L. n°124/2019, con cui la predetta percentuale è stata fissata al 5%;

Dato atto che, da ultimo, l'art. 52, comma 2, del D.L. 25/05/2021, n°73, in corso di conversione, ha prorogato al 31/07/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** per l'anno 2021 le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI che, allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 4) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, fissato dal 1° gennaio 2020 nella misura del 5%, come da avviso del 07/05/2020 pubblicato sul sito della Provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n°504/92, come modificato dall'art. 38bis del D.L. n°124/2019;
- 5) **di approvare** le seguenti modalità di pagamento della TARI per l'anno corrente:
 - a) Acconto in base alle tariffe adottate per l'anno 2021 nella misura del 90% per le utenze domestiche e del 80% per le utenze non domestiche, nei termini di seguito riportati:
 - prima rata: 31/08/2021;
 - seconda rata: 30/09/2021;

- terza rata: 31/10/2021;
- quarta rata: 30/11/2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2021;

b) Saldo a conguaglio in base alle tariffe adottate per l'anno 2021, nei termini di seguito riportati:

- versamento in unica soluzione entro il 31/12/2021;

6) **di trasmettere** al MEF, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mugnano del C., lì 12/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO rag. Giovanni Perrone

SULLA PROPOSTA CHE PRECEDE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 - C.1 - DEL D.Lgs N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000.

Mugnano del C., lì 12/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO rag. Giovanni Perrone

SULLA PROPOSTA CHE PRECEDE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 - C.1 - DEL D.Lgs N°267 DEL 18 AGOSTO 2000.

Mugnano del C., lì 12/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO rag. Giovanni Perrone

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.TO Angelo Corbisiero

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO dott.ssa Anna Mutascio

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione iscritta al n. _____ del registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

Mugnano del Cardinale, lì 12.08.2021._

IL Segretario Comunale

F.TO d.ssa Maria Tarantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi;

- è divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

x ha acquistato efficacia avendo il Consiglio comunale dichiarato la medesima immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000) in data 29.07.2021.

Lì,

Il Segretario comunale

F.TO d.ssa Maria Tarantino

Copia conforma all'originale per uso amministrativo

Mugnano del Cardinale lì 12.08.2021

Il Segretario Comunale

d.ss Maria Tarantino